

N. 02107/2013REG.PROV.COLL.

N. 05111/2001 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5111 del 2001, proposto dal signor Pasquali Natale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Pattaro Giuseppe, Alberti Pattaro Giustina, Pattaro Luciana in proprio e quale rappresentante di Bastianello Ludovica, Bastianello Marco in proprio e quale rappresentante di Bastianello Ludovica, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Bastianello e Alberto Pattaro, , con domicilio eletto presso Elisabetta De Matteis in Roma, v.le Bruno Buozzi, 99;;

nei confronti di

Comune di Pescantina, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Pasquini e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione II n. 630/2001.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e l'appello incidentale autonomo del Comune di Pescantina;

Visto l'appello incidentale autonomo proposto da Pattaro Giuseppe, Alberti Pattaro Giustina, Pattaro Luciana in proprio e quale rappresentante di Bastianello Ludovica, Bastianello Marco in proprio e quale rappresentante di Bastianello Ludovica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2013 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Andrea Reggio D'Acì su delega dell'avvocato Luigi Manzi, Alberto Pattaro e Andrea Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 630/2001, accoglieva il ricorso originario proposto dagli odierni appellati per l'annullamento della concessione edilizia n. 151/98 del 4 gennaio 1999, rilasciata a Pasquali Natale avente ad oggetto la demolizione e la ricostruzione di fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi.

1.1. Il primo giudice:

a) respingeva l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo, per la mancata prova fornita da parte del controinteressato circa la piena ed effettiva conoscenza del

provvedimento concessorio in data tale da far concludere per l'irricevibilità del ricorso introduttivo;

b) riteneva fondati il secondo (violazione dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 24/85 e della norma di attuazione del P.R.G. n. 8) e quarto motivo (violazione della norma di attuazione del P.R.G. n. 7) del ricorso introduttivo, con i quali veniva contestata la concessione edilizia per il mancato rispetto della disciplina delle distanze e per l'effetto annullava la suddetta concessione;

c) valutava assorbiti gli altri motivi inerenti la concessione edilizia;

d) dichiarava inammissibili i motivi incentrati sulla violazione della disciplina inerente aspetti igienico-sanitari.

2. Propone appello il Sig. Pasquali, che oppone alla sentenza gravata censure in rito e in merito.

2.1. In rito evidenzia l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo di primo grado. A tal fine, l'appellante evidenzia come la concessione edilizia rilasciata il 4 gennaio 1999, è stata affissa all'albo pretorio del comune di Pescantina a partire dal 5 gennaio 1999, i lavori di demolizione sono iniziati in data 7 gennaio 1999 ed i lavori di edificazione dei nuovi capannoni hanno avuto inizio in data 15 settembre 1999, mentre l'intrapresa dei suddetti lavori è stata preceduta dall'esposizione in cantiere dei necessari cartelli. A fronte di questi dati oggettivi il TAR avrebbe errato nel fare applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questo Consiglio. Ciò in quanto anche l'inizio dei lavori può comportare la piena conoscenza del titolo edificatorio specie quando il vizio che si imputa al provvedimento autorizzatorio si fonda sulla possibilità stessa di costruire. Situazione che ricorrerebbe nella fattispecie in esame, in quanto i vizi denunciati dagli originari ricorrenti attengono alla presunta violazione delle fasce di rispetto previste per gli allevamenti zootecnici intensivi a tutela delle aree edificate e delle sorgenti idropotabili.

Pertanto, a partire dalla data di inizio dell'edificazione (15 settembre 1999) sarebbe stata acquisita quella conoscenza da parte degli appellati che avrebbe imposto loro il rispetto del termine decadenziale. Sempre in rito si duole del fatto che il TAR non abbia rilevato l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse, atteso che la concessione edilizia impugnata avrebbe consentito un miglioramento delle condizioni dell'allevamento zootecnico intensivo, tale da non comportare alcuno svantaggio a carico dei proprietari confinanti, ma al contrario un miglioramento complessivo delle condizioni igienico-sanitarie dell'attività zootecnica; sicché l'eventuale definitivo annullamento della concessione gravata comporterebbe un ritorno al precedente stato con pregiudizio delle stesse ragioni degli appellati.

2.2. In merito, invece, l'appellante censura la ricostruzione della disciplina operata dal primo giudice in materia di distanze degli allevamenti zootecnici dalle sorgenti potabili pubbliche. In particolare, con il gravame si rileva che l'art. 6, comma 4, della L.R. n. 24/1985, prevedeva una distanza minima di 500 metri per gli allevamenti zootecnici intensivi delle sorgenti idropotabili, ma il comma successivo stabiliva che simile disposizione sarebbe rimasta in vigore sino quanto una commissione di esperti non avesse definito le distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto. Gli esiti dei lavori della citata commissione venivano recepiti dalla delibera della Giunta regionale 22 dicembre 1989, n. 7949, così determinando il venir meno della regola contenuta nel citato art. 6 e la previsione di una distanza minima pari a 200 metri. In questo modo travolgendo anche le norme tecniche di attuazione del PRG che riproducevano il superato limite dei 500 metri.

2.3. Sempre in merito l'appellante contesta anche l'accoglimento del quarto motivo del ricorso introduttivo, poiché la concessione in sanatoria concessa nelle more della definizione del giudizio di primo grado, in data 14 febbraio 2000,

autorizzando l'apertura di nuove finestre, al fine di modificare la tipologia di ventilazione, avrebbe la classe dell'insediamento zootecnico e conseguentemente anche le distanze richieste dalla delibera della Giunta regionale 22 dicembre 1989, n. 7949, che sarebbero rispettivamente di 500 metri per le zone A-B-C-F e di 200 metri per le civili abitazioni. Tanto da determinare sul punto una cessazione della materia del contendere. In mancanza di una simile conclusione, il primo giudice avrebbe adottato una motivazione carente nell'accertamento della ricorrenza del vizio, sia sotto il profilo fattuale, considerata l'effettiva distanza della proprietà di uno degli appellati (l'avv. Bastianello) sia in punto di diritto nella parte in cui riteneva di qualificare come nuovo fabbricato i capannoni realizzati a seguito della concessione, nonostante il criterio interpretativo desumibile dalla stessa delibera della Giunta regionale fosse nel senso che per nuovi fabbricati dovessero intendersi i soli ampliamenti dei fabbricati volti a incrementare il numero dei capi allevati.

3. In data 12 giugno 2001 si è costituito, interponendo appello incidentale, il Comune di Pescantina, che ha lamentato l'erroneità della pronuncia di primo grado:

- a) per non aver rilevato la tardività del ricorso introduttivo;
- b) per non aver rilevato il miglioramento realizzato con il provvedimento impugnato;
- c) per non aver ricostruito correttamente la disciplina operante in tema di distanze tra allevamenti zootecnici intensivi e punti di captazione dalle sorgenti idriche;
- d) per non aver interpretato nel modo dovuto la nozione di "nuovi fabbricati", ai fine dell'individuazione del regime delle distanze rispetto agli altri fabbricati esistenti. In ragione di ciò l'amministrazione comunale chiede venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ovvero annullarsi o riformarsi la sentenza impugnata per i motivi sopra indicati.

4. In data 25 giugno 2001 hanno proposto appello incidentale, per il solo capo relativo alle spese del giudizio di primo grado, gli originari ricorrenti, che, richiamando i motivi dichiarati assorbiti dalla sentenza del primo giudice, invocano:

- a) la nullità dell'appello per non essere lo stesso sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente, ma dal solo difensore sfornito di mandato speciale;
- b) la nullità dell'appello incidentale dell'amministrazione comunale, perché non sottoscritto personalmente dal Sindaco del Comune di Pescantina;
- c) l'assenza di motivazione della sentenza nella parte in cui non motivava in merito alla compensazione delle spese di giudizio;
- d) la conferma della sentenza gravata salvo quanto dedotto sub c) ed in subordine il pronunciamento del giudice dell'appello dei motivi dichiarati assorbiti dalla sentenza impugnata.

5. In data 5 febbraio 2013 l'appellante principale ha depositato documenti.

6. In data 6 febbraio 2013 l'amministrazione comunale ha depositato documenti.

7. In data 15 febbraio 2013 l'appellante principale ha depositato memoria con la quale ha precisato che a seguito della concessione in variante n. 11 del 14 febbraio 2000, attualmente oggetto del giudizio di appello n. 5665/2006, veniva modificata la forza impattante del nuovo insediamento, sicché il nuovo regime delle distanze applicabile risulta pienamente rispettato. Ancora la sentenza del TAR per il Veneto n. 3442/2006 ha acclarato la legittimità delle varianti al PRG del 2001, con le quali è stata fissata in 500 metri la distanza minima degli allevamenti zootecnici intensivi dalle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile pubblico. Inoltre, replica in ordine all'insussistenza dell'eccezione proposta dagli appellati secondo la quale il ricorso d'appello sarebbe nullo per difetto di sottoscrizione personale da parte dell'appellante e ribadisce nel merito la fondatezza delle censure esposte nei confronti della sentenza gravata. Infine, chiede il rigetto dell'appello incidentale

proposto dagli appellati principali per il solo capo della sentenza relativa alle spese del giudizio di primo grado.

8. In data 16 febbraio 2013 il Comune di Pescantina ha depositato memoria con la quale ribadisce i motivi a sostegno dell'appello e quelli contrari all'appello incidentale proposto dagli originari ricorrenti e precisa che sono pendenti in sede d'appello più ricorsi in appello che hanno per oggetto provvedimenti relativi all'allevamento zootecnico di proprietà dell'appellante principale. In particolare:

a) il ricorso in appello n. 5666/2005, con il quale l'odierno appellante principale ha impugnato la sentenza n. 2362/2005 del TAR per il Veneto con la quale è stata annullata la concessione edilizia n. 11/2004 rilasciata in variante rispetto oggetto del presente giudizio;

b) il ricorso in appello n. 904/2007, nel quale amministrazione appellata è il Comune di Pescantina in relazione alla sentenza del TAR per il Veneto che ha respinto il ricorso di alcuni degli odierni appellati avverso le varianti al PRG del suddetto Comune;

c) in via definitiva, invece, la sentenza di questo Consiglio n. 5488 dell'11 ottobre 2005 ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento dell'ULSS n. 22 di Bussilengo di classificazione dell'allevamento, oggetto dell'impugnata concessione.

9. Infine, in data 25 febbraio 2013 hanno depositato memoria gli appellati principali, con la quale evidenziano che:

a) sarebbe divenuta cosa giudicata l'affermazione del primo giudice quanto alla natura di nuovo fabbricato;

b) la concessione edilizia impugnata sarebbe antecedente rispetto alle varianti al PRG, e pertanto la nuova disciplina delle distanze ivi contenuta non sarebbe applicabile per valutare la legittimità dell'atto impugnato;

c) l'originario ricorso sarebbe tempestivo atteso che i lavori di costruzione sarebbero iniziati in data 7 dicembre 1999, come risulterebbe dal certificato di

demolizione, non potendosi trarre argomento dalla dichiarazione di inizio dei lavori presentata dall'odierno appellante, risultando occultati i cartelli descrittivi dei lavori ed in ogni caso decorrendo il termine decadenziale dall'ultimazione dei lavori;

d) tema nuovo non ritualmente introdotto, perché descritto solo nella memoria dell'appellante principale del 15 febbraio 2013, quindi non esaminabile e comunque infondato per violazione del principio *tempus regit actum*, sarebbe quello inerente la conformità delle strutture edilizie alla normativa introdotta con le varianti al PRG del 2001;

e) inutilizzabile sarebbe lo strumento della disapplicazione delle norme del PRG in tema di distanze che si discostano dalla normativa regionale da parte del g.a., poiché il potere in questione sarebbe utilizzabile solo in ipotesi di giurisdizione esclusiva e non quando ad essere azionata è una posizione di interesse legittimo. Inoltre, non essendo stata proposta in primo grado la suddetta eccezione non potrebbe essere avanzata per la prima volta in appello;

f) inammissibile sarebbe la censura alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto il quarto motivo di ricorso;

g) del pari inammissibile sarebbe la prospettata eccezione di cessazione della materia del contendere, perché non tempestivamente proposta in primo grado;

h) infine, vengono riproposti tutti i motivi dichiarati assorbiti dalla sentenza oggetto di gravame, ai fini della piena devoluzione dinanzi al giudice di seconde cure di quelle censure non esaminate dal giudice di primo grado.

DIRITTO

1. Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di nullità dell'appello principale per non essere lo stesso sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente, ma dal solo difensore sfornito di mandato speciale e dell'appello incidentale autonomo

dell'amministrazione comunale, perché non sottoscritto personalmente dal Sindaco del Comune di Pescantina.

1.1. Quanto alla prima eccezione la stessa non può essere accolta considerato che a margine dell'atto d'appello vi è mandato sottoscritto da parte del Pasquali a favore dell'Avv. Cacciavillani che ha poi sottoscritto il gravame. Pertanto, occorre fare applicazione della costante giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., Sez IV, 5 marzo 2008, n. 922) secondo la quale ai fini dell'ammissibilità del ricorso in appello, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore, è essenziale da un lato che la procura sia stata rilasciata in epoca anteriore alla notifica del ricorso e dall'altro che essa conferisca espressamente il potere di proporre il ricorso e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza impugnata. Inoltre, è orientamento univoco (Cons. St., Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5226) quello secondo il quale è ammissibile il ricorso sottoscritto dal solo difensore ove la parte abbia apposto la propria firma in calce al mandato speciale a margine del ricorso, anche se nella procura non sia stato specificato che il difensore era abilitato a sottoscrivere il ricorso, evenienza quest'ultima che non ricorre nel caso in esame, atteso che il mandato a margine dell'appello conferisce espressa facoltà di sottoscrizione del suddetto atto. Ne consegue che ai fini della validità dell'atto d'appello proposto appare sufficiente la sottoscrizione del difensore munito di procura speciale apposta a margine dell'atto d'appello (art. 125 c.p.c.).

1.2. Anche la seconda eccezione è infondata atteso che in presenza di procura speciale, presente a margine dell'atto d'appello e sottoscritta dal Sindaco del Comune di Pescantina, come già chiarito al punto precedente, è sufficiente la sottoscrizione del solo difensore.

2. L'appello principale del Sig. Pasquali e quello incidentale del comune di Pescantina sono fondati, nella misura in cui ripropongono l'eccezione di tardività del ricorso originario nei rispettivi gravami, sicché non appare corretta la sentenza

gravata nella parte in cui ha valutato come tempestiva l'impugnazione per non avere fornito il controinteressato la prova dell'effettiva conoscenza da parte degli odierni appellati dell'atto impugnato.

Al riguardo, va precisato, infatti, che la giurisprudenza di questo Consiglio si è espressa a più riprese in merito agli elementi dai quali desumere l'intervenuta conoscenza del provvedimento per calcolare il decorso del termine per avanzare azione caducatoria avverso i provvedimenti di concessione edilizia, distinguendo a seconda dei vizi proposti. Secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15/2011, il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata (in termini da ultimo Cons. St., sez. V, n. 3777 del 2012). Una simile prova va addossata a chi eccepisce la tardività del ricorso, e può essere desunta anche da elementi presuntivi (Cons. St., Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209), che evidenzino la potenziale lesione portata all'interesse del ricorrente (Cons. St., Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2439). Inoltre, la stessa non appare necessaria quando si deducono censure di inedificabilità assoluta, potendosi presumere la stessa dall'avvenuta affissione del provvedimento nell'albo pretorio, dall'affissione dei cartelli e dal concreto inizio dei lavori (Cons. St., Sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 599). Il necessario contemperamento, infatti, tra il principio di certezza dell'azione amministrativa e di effettività della tutela giurisdizionale deve essere rinvenuto sul crinale della manifestazione della lesione dell'interesse legittimo, che impone al suo titolare di attivarsi per chiederne tutela innanzi alla giurisdizione amministrativa al momento in cui la lesione della posizione giuridica diviene attuale e manifesta. Appare, infatti, evidente che la titolarità della posizione di interesse legittimo si origina nel momento in cui l'amministrazione intraprende l'esercizio del potere per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, quindi con l'apertura del procedimento.

Mentre, l'onere per il privato, il cui interesse sia stato leso dall'amministrazione, di attivarsi in sede giurisdizionale si manifesta quando la lesione al bene della vita diviene chiaramente percepibile o perché il provvedimento lesivo entra nella sfera giuridica del destinatario o perché gli effetti materiali dell'attività assentita dalla p.a. a favore del terzo beneficiario si palesano all'interno della sfera di conoscenza del futuro ricorrente. Il *die a quo* per impugnare decorre, quindi, dalla piena conoscenza dell'effetto lesivo dell'atto amministrativo che va determinata in relazione alle ragioni che a giudizio del ricorrente concretizzano una lesione giuridicamente tutelabile del bene della vita sotteso all'interesse legittimo di cui è titolare. Nella fattispecie i lavori per la costruzione dei capannoni risultano iniziati, come provato dal certificato di denuncia inizio lavori agli atti, dal 15 settembre 1999, mentre il certificato di demolizione del 7 dicembre 1999, nel quale si dà atto del sopralluogo effettuato in data 3 dicembre 1999 con la constatazione dell'avvenuta demolizione dei vecchi capannoni, non dimostra che i lavori non fossero stati iniziati. Né potrebbe essere diversamente considerato che oggetto della certificazione è appunto la demolizione dei vecchi capannoni, presupposto necessario per la realizzazione dei nuovi capannoni. È in atti, quindi, un elemento presuntivo quale la dichiarazione di inizio dei lavori dal quale è possibile desumere la data effettiva di inizio della realizzazione delle opere. Ossia del giorno nel quale si è palesata quell'attività edilizia immediatamente lesiva delle posizioni giuridiche degli odierni appellati quanto meno nella misura in cui gli stessi hanno avanzato quelle censure di mancato rispetto delle distanze che sono state ritenute fondate dal primo giudice. Pertanto, la sentenza gravata non avrebbe dovuto esaminare i motivi di censura fondati sulla presunta inedificabilità dei manufatti, in ragione della tardività sia pure *in parte qua* del ricorso introduttivo. Vizio che inficia non solo i motivi ritenuti fondati dal TAR per il Veneto, ma anche alcuni dei vizi

riproposti con la memoria di costituzione in appello dagli appellati, in quanto dichiarati assorbiti con la sentenza oggetto di gravame.

2.1. A tali fini va chiarito che deve ritenersi tardivo il motivo n. IX del ricorso introduttivo, dichiarato assorbito dal primo giudice, con il quale si contesta la violazione delle normative sulla ristrutturazione in zona agricola (art. 4, L.R. Veneto n. 24/1985 che recepisce l'art. 31, l. 457/1978), che vieterebbero per la zona agricola la demolizione e la ricostruzione non motivate da esigenze inderogabili di staticità o di tutela della pubblica incolumità. Anche questa censura infatti tende a contestare ancor più in radice i lavori oggetto della concessione impugnata, tanto che gli appellanti si dolgono anche dell'attività di demolizione dei capannoni già esistenti e non solo della loro ricostruzione. In questo modo opponendosi all'in se dell'attività edificatoria con quanto ne consegue in termini di inutile decorso del termine decadenziale per proporre impugnazione.

2.2. Stessa sorte merita il motivo n. XI del ricorso introduttivo, anch'esso dichiarato assorbito, giacché con quest'ultimo si oppone la violazione delle norme di p.r.g. che vietano l'ampliamento degli allevamenti che determinano estensione del vincolo nella parte in cui non rispettano determinate distanze dalle abitazioni civili e dal centro abitato.

2.3. Medesima conclusione deve essere raggiunta per gli originari motivi n. XII e XIII del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Questi ultimi, infatti, hanno ad oggetto doglianze nei confronti del P.R.G. del Comune di Pescantina, che erroneamente avrebbe qualificato la zona sulla quale ricade l'immobile oggetto di concessione quale sottozona agricola, invece che agricola periurbana. Ciò in quanto con entrambe le censure in questione gli appellati lamentano l'errata interpretazione ovvero l'errata stesura della disciplina sulle distanze contenute nel suddetto P.R.G.

3. Cadute le doglianze relative al secondo, quarto, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, va rilevato che si è formato il giudicato in relazione alle censure dichiarate inammissibili dal primo giudice in quanto "...oggetto di esame da parte del Collegio possono essere solo i motivi con i quali viene contestata la concessione edilizia 4.1.1999 n. 152/98, e non anche quelli ulteriori - allo stato inammissibili - che riguardano aspetti di carattere igienico-sanitario attinenti alla concreta gestione dell'allevamento e che, ciò stante, potranno essere formulati in un eventuale contenzioso soltanto successivamente all'adozione dei provvedimenti autorizzatori dell'allevamento stesso". A fronte del citato *dictum* non è stato proposto appello incidentale dagli originari ricorrenti, e se la riproposizione delle censure dichiarate assorbite dal TAR per il Veneto può avvenire con memoria di costituzione, così non è per quelle sulle quali si è formato il giudicato, che devono essere oggetto di appello incidentale per poter essere poste all'attenzione del giudice di seconde cure. Nel caso in esame gli odierni appellati hanno richiamato con la memoria del 25 giugno 2001 senza alcuna distinzione tutte le censure proposte con il ricorso introduttivo non esaminate dalla sentenza gravata. Il richiamo generico operato in quella sede, specificato con la memoria del 25 febbraio 2013, però, non vincola alla pronuncia il Consiglio per quelle censure che ineriscono a profili di carattere sanitario.

3.1. Pertanto, non possono essere esaminate le censure proposte con gli originari motivi di ricorso nn. III (violazione del P.T.R.C. e del P.R.R.A.), V (violazione del regolamento edilizio comunale punti 9.9, 56.1, dell'art. 20 l. n. 615/1966 e dell'art. 32 cost.), VI (violazione della normativa regionale in tema di depuratore). Tutte le censure citate, infatti, non contestano la concessione edilizia, ma la possibilità di svolgimento dell'attività a valle del titolo edificatorio, nella misura in cui, quando non lamentano violazione della disciplina sulle distanze, risultando, quindi, tardivi, sottolineano il pericolo derivante dalle deiezioni del suddetto allevamento per il

possibile effetto di inquinamento delle sorgenti a scopo idropotabile ovvero di immissioni nauseabonde nel centro abitato con presunzione di pericolosità per la salute pubblica. Ulteriore profilo che i suddetti motivi evidenziano è quello dell'assenza di adeguati sistemi di smaltimento o di depurazione con i correlati profili sanitari, evocando anche in questo caso censure che riguardano l'attività di allevamento e non il titolo edificatorio.

4. Non può essere accolto l'appello del Pasquali e del Comune di Pescantina sotto il profilo del sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dell'originario ricorso da parte degli odierni appellati, sia per la presenza delle complesse vicende processuali richiamate dalla difesa della stessa amministrazione comunale, che ha condotto all'annullamento ancora *sub judice* della sopravvenuta concessione in sanatoria a favore del Pasquali, che per la necessità di rispettare il principio del *tempus regit actum* nella delimitazione della disciplina giuridica da utilizzare come parametro per la valutazione del provvedimento impugnato. Parimenti inaccoglibile è la richiesta di sospensione del presente giudizio formulata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dalla difesa dell'appellante principale.

5. Restano, quindi, da esaminare quei motivi dichiarati assorbiti dal primo giudice che non soffrono del vizio di tardività che impedisce l'esame di quei motivi indicati nei punti precedenti, né risultano coperti dal giudicato di inammissibilità. Si tratta dei vizi dell'originario ricorso: n. VII (violazione del regolamento edilizio comunale); n. VIII (violazione delle D.G.R.B. 7949/1989 nella parte in cui prevede per l'amministrazione l'obbligo della richiesta di un elaborato tecnico per la gestione delle deiezioni nel centro avicolo e all'infuori con costituzione di un consorzio ex art. 2602 c.c.); n. X (violazione delle norme di P.R.G. pag. 105, punto n. 8, e pag. 109, nonché violazione dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 24/1985); n. XIV (violazione dell'art. 6, ult. co., L.R. n. 24/1985 e delle omologhe N.T.A.).

5.1. Non coglie nel segno il motivo n. VII dell'originario ricorso con il quale si fa valere violazione del regolamento edilizio comunale, nella parte in cui sarebbe stato omesso il parere del responsabile del settore di igiene pubblica dell'U.L.S.S. In particolare, secondo gli appellati il responsabile del servizio igiene avrebbe reso un parere limitato all'abitazione del custode. La prospettazione degli originari ricorrenti non risulta convincente, perché il parere n. 4725/SISP del 27 novembre 1998 è reso non solo in relazione alle civili abitazioni, ma anche agli edifici soggetti alla presenza dell'uomo. Per quest'ultimi non potendosi non intendere anche quelli nei quali viene svolta quell'attività lavorativa tipica degli allevamenti. Non si ravvisa, quindi, l'assenza del parere, né il vizio di legittimità, che in caso di mancanza dello stesso si riverbererebbe sulla concessione edilizia impugnata.

5.2. Infondato risulta il motivo n. VIII, atteso che dall'esame della documentazione in atti appare rispettata la delibera G.R. n. 7948/1989, nella parte in cui richiede che a corredo della documentazione tecnica progettuale sia presentato un elaborato tecnico-agronomico sulla gestione delle deiezioni animali, che conclude in termini non condivisi dagli originari ricorrenti, ma senza che da ciò possa desumersi la presenza di un vizio di legittimità, per lo spandimento delle stesse.

4.3. Non merita di essere riscontrato positivamente anche il motivo n. X del ricorso introduttivo, con il quale si lamenta un'inesistente violazione delle norme di P.R.G. pag. 105, punto n. 8, e pag. 109, nonché violazione dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 24/1985. Va, infatti, rilevato che quanto alla supposta non rispondenza del rapporto non superiore al 50% tra area di copertura e area di pertinenza dell'allevamento, non risulta ravvisabile nella fattispecie. Infatti, l'area di copertura è di 5.170 mq mentre quella del fondo è di 20.416 mq, mentre non può calcolarsi la copertura raddoppiando il primo dei due termini in ragione del fatto che i capannoni sono di due piani. La copertura, infatti, si calcola in relazione all'area dell'immobile interessata dalla costruzione e, pertanto, si tratta di un rapporto che

risulta pienamente rispettato. Allo stesso modo non coglie nel segno il rilievo secondo il quale il secondo piano sarebbe realizzabile solo per i piani abitabili e quindi con riferimento agli edifici civili in zona agricola E2 e E3 con esclusione degli allevamenti zootecnici. Una simile lettura delle norme del P.R.G. non appare convincente, atteso che quando il P.R.G. del Comune di Pescantina ha voluto limitare il numero di piani solo per le civili abitazioni lo ha espressamente prescritto. A riprova di ciò basta confrontare la tabella a pag. 109 per la zona E “rurale” (che sarebbe stata violata a giudizio degli originari ricorrenti) e quella a pag. 112 per la zona E “agro-industriale attuale”, che espressamente limita il numero massimo dei piani abitabili a 2 solo per le abitazioni.

5.3. Quanto, infine, all’originario motivo n. XIV, lo stesso appare infondato giacché l’art. 6, ult. co., L.R. n. 34/1985, secondo il quale: “Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui al presente articolo è soggetto alla costituzione di un vincolo di destinazione d’uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona”, deve essere interpretato nel senso che il vincolo di destinazione d’uso attiene alle “costruzioni” descritte nel citato art. 6, ma non ai “fabbricati”, termine quest’ultimo utilizzato per descrivere le opere inerenti gli allevamenti zootecnico-intensivi, mentre il termine: “costruzioni” è adoperato dal legislatore regionale per descrivere la “casa di abitazione per il conduttore o per il custode”.

6. Va respinto, da ultimo, l’appello incidentale autonomo degli appellati principali avverso il capo della sentenza relativo alle spese. Com’è noto, infatti, prima dell’entrata in vigore del c.p.a., nel giudizio amministrativo, la statuizione di compensazione delle spese di giudizio veniva ritenuta espressione di un apprezzamento latamente discrezionale del giudice, che poteva essere censurata in appello solo nel caso fossero risultate palesemente illogiche o erranee le ragioni enunciate, pur non essendovi alcun obbligo in tal senso, a giustificazione della

pronuncia (Cons. St., Sez. V, 8 maggio 2006, n. 1212). Ipotesi quest'ultima che nella fattispecie non appare ricorrere specie se si consideri la complessità giuridica della presente controversia.

7. Quanto alle spese del giudizio, le stesse devono essere compensate ravvisandosi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 c.p.c. e 26 c.p.a., eccezionali ragioni nel numero e nella qualità delle problematiche giuridiche e di fatto affrontate, nella vetustà della causa e nell'oscillante andamento del processo nei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie l'appello principale di Pasquali Natale e l'appello incidentale del Comune di Pescantina e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte irricevibile e in parte infondato il ricorso di primo grado proposto da Pattaro Giuseppe, Alberti Pattaro Giustina, Pattaro Luciana in proprio e quale rappresentante di Bastianello Ludovica, Bastianello Marco in proprio e quale rappresentante di Bastianello Ludovica.

Rigetta l'appello incidentale proposto da Pattaro Giuseppe, Alberti Pattaro Giustina, Pattaro Luciana in proprio e quale rappresentante di Bastianello Ludovica, Bastianello Marco in proprio e quale rappresentante di Bastianello Ludovica.

Spese compensate per il doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Francesco Caringella, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Raffaele Prospero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)